



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1

SERVIZIO VIABILITA' 2

Invio tramite Pec

Al Sig. Sindaco del

Comune di AJROLA
Comune di AMOROSI
Comune di APICE
Comune di APOLLOSA
Comune di ARPAJA
Comune di ARPAISE
Comune di BASELICE
Comune di BENEVENTO
Comune di BONEA
Comune di BUCCIANO
Comune di BUONALBERGO
Comune di CALVI
Comune di CAMPOLATTARO
Comune di CAMPOLI del Monte Taburno
Comune di CASALDUNI
Comune di CASTELFRANCO in Miscano
Comune di CASTELPAGANO
Comune di CASTELPOTO
Comune di CASTELVENERE
Comune di CASTELVETERE in Valfortore
Comune di CAUTANO
Comune di CEPPALONI
Comune di CERRETO Sannita
Comune di CIRCELLO
Comune di COLLE Sannita
Comune di CUSANO Mutri
Comune di DUGENTA
Comune di DURAZZANO
Comune di FAICCHIO
Comune di FOGLIANISE
Comune di FOIANO in Val Fortore
Comune di FORCHIA
Comune di FRAGNETO L'Abate
Comune di FRAGNETO Monforte
Comune di FRASSO Telesino
Comune di GINESTRA degli Schiavoni
Comune di GUARDIA Sanframondi
Comune di LIMATOLA
Comune di MELIZZANO
Comune di MOIANO
Comune di MOLINARA
Comune di MONTEFALCONE in Valfortore
Comune di MONTESARCHIO
Comune di MORCONE
Comune di PADULI
Comune di PAGO Veiano
Comune di PANNARANO
Comune di PAOLISI
Comune di PAUPISI
Comune di PESCO Sannita
Comune di PIETRAROIA

Comune di PIETRELCINA
Comune di PONTE
Comune di PONTELANDOLFO
Comune di PUGLIANELLO
Comune di REINO
Comune di S.BARTOLOMEO in Galdo
Comune di S. GIORGIO del Sannio
Comune di S. GIORGIO La Molarata
Comune di S. LEUCIO del Sannio
Comune di S. LORENZELLO
Comune di S. LORENZO Maggiore
Comune di S. LUPO
Comune di S. MARCO dei Cavoti
Comune di S. MARTINO Sannita
Comune di S. NAZZARO
Comune di S. NICOLA Manfredi
Comune di S. SALVATORE Telesino
Comune di S. CROCE del Sannio
Comune di S. AGATA dei Goti
Comune di S. ANGELO a Cupolo
Comune di S. ARCANGELO Trimonte
Comune di SASSINORO
Comune di SOLOPACA
Comune di TELESE Terme
Comune di TOCCO Caudio
Comune di TORRECUSO
Comune di VITULANO

Largo Giosuè Carducci - 82100 Benevento - tel. 0824 774286 - fax 0824 774215

e-mail: spett.le.ufficio@provincia.benevento.it

pec: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

Oggetto: obbligo di manutenzione di piantagioni, siepi, fabbricati, muri, opere di sostegno e ripe, confinanti con le strade provinciali.


Come è noto il territorio della provincia di Benevento è interessato, di frequente, da eventi meteorologici di breve durata, ma di elevata intensità che generano un rischio per la circolazione stradale.

Pertanto, corre l'obbligo di porre in essere ogni utile iniziativa, al fine di garantire la transitabilità, in sicurezza, delle strade provinciali.

Questa Provincia, pertanto, al fine di garantire la pubblica incolumità, ritiene doveroso emettere l'allegata ordinanza, con l'invito a pubblicarla sui rispettivi Albi Pretori. Confidando in un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.


Responsabile U.O.

ing. Filippo Iadanza



Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Viabilità - ing. Salvatore Minicozzi



Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Viabilità 2 - ing. Michelantonio Panarese





PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE

SERVIZIO VIABILITA' 1

SERVIZIO VIABILITA' 2

ORDINANZA

Oggetto: obbligo di manutenzione di piantagioni, siepi, fabbricati, muri, opere di sostegno, e ripe confinanti con le strade provinciali.

I RESPONSABILI DEL SERVIZIO VIABILITA' 1 E 2

Premesso:

- Che con determinazione n. 230 del 1° febbraio 2018 sono state delegate le funzioni dirigenziali, *ex art. 17, co. 1/bis del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.*, relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture", all'ing. Salvatore Minicozzi;
- Che con determinazione n. 231 del 1° febbraio 2018 sono state delegate le funzioni dirigenziali, *ex art. 17, co. 1/bis del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.*, relative al "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture", all'ing. Michelantonio Panarese
- Che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità e, nulla deve essere di intralcio al suo percorso

Considerato:

- Che il vigente Codice della Strada (*D. lgs. n. 285/1992 e s.m.i.*) e suo Regolamento di esecuzione e di attuazione (*D.P.R. n. 495/1992*), obbliga i proprietari o gli aventi diritto dei fondi confinanti con le strade provinciali di competenza della Provincia di Benevento di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e, di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nonché gli alberi impiantati ad una distanza dal confine stradale, non regolamentare;
- La necessità di provvedere, nell'arco dell'intero anno solare, al taglio vegetazionale delle siepi, dei rami, degli arbusti e delle sterpaglie che possano dare origine ad incendi e/o proliferazione di infestanti lungo le strade provinciali;

Constatata:

- La presenza di molte piante di alto fusto, radicate lungo il ciglio delle strade provinciali, che risultano spesso, essere posizionate su zone di terreno scosceso e, quindi, suscettibili, soprattutto in seguito ad abbondanti piogge, di sradicamento e, conseguente caduta sulla sede stradale o, collocate in posizione pericolosa, in quanto i rami, protendenti sulla sede stradale, limitano la visibilità e nascondono al segnaletica stradale, interferendo, quindi, con la corretta fruibilità della strada;

Largo Giosuè Carducci – 82100 Benevento – tel 0824 774286 – fax 0824 774215
e-mail: filippo.iadanza@provincia.benevento.it
pec: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

Considerato:

- Che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade provinciali, rappresentando, di fatto, un grave pericolo per la circolazione stradale, soprattutto, in occasione di eventi meteorologici intensi, quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate cui, di recente, è stato interessato il territorio provinciale;
- Che l'art. 26, co. 6 del D.P.R. n. 495/92, prevede che *"La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m."*
- Che l'art. 26, co. 7 del D.P.R. n. 495/92, prevede che *"La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m."*

Ritenuto:

- Necessario tutelare la pubblica incolumità, mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le piante e arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione, la manutenzione delle scarpate e la loro messa in sicurezza nonché l'adeguata regimazione delle acque di scolo;

Visti:

gli artt. 1, 5, 6, 15, 16, 17, 29, 30, 31, 32 e 33 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (C.d.S.), che prescrivono obblighi e disposizioni in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, confinanti con le strade provinciali;
gli artt. 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898 e 899 del Codice Civile;
gli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000;

ORDINANO

Tutti i proprietari, possessori o detentori di immobili e terreni confinanti con le strade provinciali, ubicati al di fuori dei centri abitati, delimitati ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 285/92, dovranno:

- **Provvedere** al taglio delle alberature, posizionate ad una distanza inferiore a m. 6,00 dal ciglio della strada e, comunque non inferiore all'altezza massima degli alberi;
- **Provvedere** in modo che le operazioni di taglio delle piante, non provochino danni a persone o a cose; il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non dovranno essere accatastate sulla sede stradale;
- **Provvedere** al taglio delle siepi vive, anche a carattere stagionale, posizionate ad una distanza inferiore a m. 1,00 dal ciglio della strada;
- **Provvedere alla manutenzione delle ripe dei fondi confinanti con le strade**, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati e muri di qualunque genere fronteggianti le strade), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono, altresì, realizzarsi, ove occorrono, le necessarie opere

Largo Giosuè Carducci – 82100 Benevento – tel 0824 774286 – fax 0824 774215

e-mail: filippo.iadanza@provincia.benevento.it

pec: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;

- **Adottare** tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici ed operativi per la regimazione ed il convogliamento delle acque meteoriche, la rimozione dei detriti terrosi, dei residui delle lavorazioni agricole e della vegetazione, in particolare:

1. I fondi rustici siano dotati di canali o scoli, con pendenze interne, ad opportuna distanza, a seconda della pendenza del terreno, comunque non superiore a m. 40,00, in modo da contenere la lunghezza del pendio, sul quale può svilupparsi il fenomeno di ruscellamento, tali da consentire il convogliamento e lo smaltimento delle acque di pioggia, ponendo maggiore attenzione all'asportazione di tutto il materiale depositato da eventuali acque di piena, alla rimozione di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque;
2. Ripristino e costante manutenzione dei canali di scolo delle acque esistenti, in modo da evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
3. Mantenere l'aratura ad una distanza di m. 1,00 dai cigli di scarpata, in modo da evitare l'apporto di fango e detriti sulla sede stradale.

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le sedi stradali, dovranno essere eseguiti **costantemente durante tutto il periodo dell'anno.**

Controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti, dalla **Polizia Provinciale** e dal **personale addetto al servizio di Polizia Stradale** sulle strade provinciali ed, in generale, da tutti gli agenti accertatori previsti dall'**art. 12** del Nuovo Codice della Strada, in collaborazione con gli uffici comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati.

In caso di inadempienze da parte dei privati cittadini si procederà all'esecuzione d'Ufficio e, le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e presso il sito web istituzionale della Provincia di Benevento per sessanta giorni consecutivi.

INCARICANO

il Comando di Polizia provinciale dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché di comminare le sanzioni, nei confronti dei trasgressori.

RICORDANO CHE

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., prevede che su di essi grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all' Albo Pretorio, dinanzi al TAR Campania, ai

Largo Giosuè Carducci – 82100 Benevento – tel 0824 774286 – fax 0824 774215

e-mail: filippo.iadanza@provincia.benevento.it

pec: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

sensi del d.lgs. n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.
A chiunque spetti, è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

DISPONGO

Che copia della presente Ordinanza venga:

- Notificata ai Sindaci della Provincia di Benevento;
- Notificata alla Polizia Provinciale;
- Pubblicata sul sito web istituzionale della Provincia di Benevento.


Responsabile U.O.

ing. Filippo Iadanza



Responsabile di Servizio P.O. delegata Viabilità 1

ing. Salvatore Mintozzi



Responsabile di Servizio P.O. delegata Viabilità 2

ing. Michelantonio Panarese

